

(N. 1969)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430,
recante disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e
di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di realizzare una maggiore tutela nel settore impositivo degli oli minerali ha reso non più differibili alcuni provvedimenti volti, da un lato, a ridurre le possibilità di frodi e, dall'altro, a consentire controlli più efficaci sui depositi e sulla movimentazione dei prodotti petroliferi.

In particolare, si ravvisa la necessità di dare immediata attuazione ad alcune iniziative da tempo allo studio e cioè la trasformazione di tutti i depositi SIF in depositi di oli minerali liberi da tributo (che custodiscono cioè prodotti ad imposta assolta), in modo da concentrare il pagamento dell'imposta solo presso le raffinerie; il divieto di trasferire prodotti petroliferi tra i depositi liberi per uso commerciale, al fine di poter eseguire controlli più efficaci sulla movimentazione di questi prodotti; una nuova disciplina della licenza fiscale di esercizio, per quanto attiene alla sua sospensione in caso di denunce per frodi, che viene resa più rispondente alle attuali esigenze.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di introdurre limitate modifiche nell'area delle imposte dirette, rinviando ad altri provvedimenti intervenienti modificativi di più ampia portata. In particolare, le modifiche proposte riguardano una coordinata riduzione degli aggravi spettanti agli esattori per le riscossioni mediante ruoli e per versamento diretto. Tale disposizione comporta una riduzione, per l'erario, dei costi della riscossione, senza, peraltro, perturbare l'equilibrio gestionale delle esattorie.

Infine, per quanto riguarda le imposte dirette, appare urgente la predisposizione di norme intese a dettare più incisive disposizioni di cautela per quanto attiene all'introduzione di più efficaci norme sanzionatorie.

L'impellente necessità di soddisfare tali esigenze non più dilazionabili giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza, anche nel quadro generale di un rigoroso e cautelativo rispetto delle finalità che i vigenti istituti giuridici intendono perseguire, e che talvolta hanno pur dato luogo a comportamenti elusivi non tollerabili.

Con l'articolo 1 viene soppresso l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che prevede la gestione di depositi di oli minerali, per uso commerciale, in regime SIF (schiavi di imposte di fabbricazione in quanto ancora dovute), cioè con stoccaggio di prodotti petroliferi per i quali non è stato ancora assolto il debito di imposta. Vengono così eliminati tutti i depositi SIF — tenendosi ovviamente conto dei tempi operativi necessari — con conseguente recupero del personale civile e militare addetto alla vigilanza finanziaria presso i predetti depositi e realizzando così una maggiore tutela fiscale in quanto diminuiscono le possibilità di frodi. Infatti, con la eliminazione dei depositi SIF, il pagamento dell'imposta si concentra solo nelle raffinerie; così diminuiscono gli impianti da vigilare in quanto la merce accantonata nei depositi è tutta od in parte assolta.

L'articolo 2 contiene disposizioni sul nuovo regime dei depositi doganali conseguente all'eliminazione dei depositi SIF.

I prodotti SIF, cioè ad imposta non ancora assolta, potranno essere custoditi nei depositi doganali solo se destinati all'esportazione. Quelli destinati al consumo potranno essere custoditi nei depositi doganali solo ad imposta assolta e a condizione che vengano contabilizzati e stoccati separatamente dagli altri prodotti in diversa posizione fiscale, e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione.

Con l'articolo 3 viene stabilita la riduzione del pagamento differito dei diritti doganali e dell'imposta di fabbricazione, da 30 a 15 giorni, con obbligo degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 79 del vigente testo unico delle leggi in materia doganale.

La misura è intesa a realizzare maggiori introiti, in termini di cassa.

L'articolo 4 prevede l'aumento dell'interesse per il ritardato pagamento dal 12 al 18 per cento sia per i diritti doganali (primo comma) sia per le imposte di fabbricazione (secondo comma) adeguandolo sia pure parzialmente all'aumentato costo del denaro.

Con l'articolo 5 vengono modificati gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per affidare al magistrato la sospensione della licenza di esercizio dei depositi di oli minerali, per uso commerciale, in caso di denunce per frodi.

Attualmente, la ricordata norma affida tale potere all'ingegnere capo dell'UTIF, che ha facoltà di esercitarlo « in pendenza del procedimento penale »; con l'estensione al campo delle frodi nel settore degli oli minerali di un generale principio previsto nel codice penale (articolo 140), si elimina ogni possibilità di incertezza, o reticenza, o errore nell'esercizio di tale delicato potere.

L'articolo 6 stabilisce alcune limitazioni nella movimentazione dei prodotti petroliferi che consistono:

— per i depositi collegati con tubazioni alle raffinerie, nella possibilità di rifornirsi solo dalle predette raffinerie, salvo deroghe particolari e motivate;

— per i depositi liberi in genere, nel divieto di trasferire la merce tra di essi.

Si tratta di una norma di estremo interesse ai fini di rendere più sicuri ed efficaci i controlli e più agevole la prevenzione e repressione delle frodi.

Con l'articolo 7 vengono stabiliti nuovi e più ampi poteri per la Guardia di finanza allo scopo di facilitarne le indagini sulle frodi e di ridurre i possibili casi di corruzione.

In particolare si prevede la possibilità di acquisire in via amministrativa, presso le aziende di credito, previa autorizzazione del magistrato, documenti comprovanti illeciti traffici nella materia che interessa.

Con l'articolo 8 vengono imposti ai prodotti aromatici (benzolo, toluolo e xiloli, eccetera) i vincoli di deposito previsti dalla disciplina petrolifera (licenza fiscale e registro di carico e scarico) e l'obbligo di un documento ufficiale di accompagnamento.

Vengono, inoltre, stabilite sanzioni amministrative e penali più adeguate per le relative violazioni.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di annotare i pagamenti delle forniture effettuate ai depositi commerciali dei prodotti petroliferi in un apposito registro, preventivamente vidimato, allo scopo di individuare i fornitori dei prodotti di contrabbando o di risalire più agevolmente ad essi.

L'articolo 10 riproduce la norma contenuta nel disegno di legge (Atto Camera 3405) presentato il 13 maggio 1982, ed ha lo scopo di evitare ingiustificati arricchimenti a danno dell'erario e dei consumatori per i diritti doganali ed altri tributi indebitamente percepiti ma già trasferiti su altri soggetti.

L'articolo 11 dispone una riduzione degli aggi spettanti agli esattori per i versamenti diretti. Attualmente l'aggio per tali versamenti è percentualmente commisurato all'aggio stabilito per le riscossioni mediante ruoli, che varia per ciascuna esattoria sulla base dei relativi contratti di appalti. Detta percentuale è attualmente stabilita nella misura dell'ottanta per cento e se ne propone la riduzione al cinquanta per cento.

Tale riduzione è prevista in considerazione della particolare situazione congiunturale e tenuto conto del rilevante importo degli aggi conseguenti alle riscossioni mediante versamenti diretti, riscossioni che — rispetto a quelle mediante ruoli — non implicano elevati costi gestionali.

Con gli articoli 12 e 13 si introducono sanzioni accessorie di natura amministrativa nei casi di gravi violazioni (mancata emissione del documento o indicazione sullo stesso di corrispettivo inferiore a quello reale) agli obblighi previsti dalle norme in materia di ricevuta fiscale e di omessa fatturazione o registrazione dei corrispettivi da parte degli esercenti arti o professioni, consistenti, rispettivamente, nella chiusura dell'esercizio e nella sospensione dall'iscrizione negli albi professionali per determinato periodo di tempo. La necessità di assicurare, comunque, idonee garanzie, induce a prevedere la audizione dell'interessato e a procrastinare l'inizio dell'efficacia del provvedimento al trentesimo giorno successivo a quello della sua notifica. Ciò consente all'interessato di avvalersi della facoltà di ricorrere in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito sempre delle misure sanzionatorie, al fine di non vanificare l'intento di ricondurre gli operatori al corretto comportamento fiscale, viene previsto, con l'articolo 14, che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e quelle del relativo decreto ministeriale di esecuzione del 1° settembre 1931, non tornano applicabili nei casi di violazioni di particolare gravità alle norme relative alla disciplina dei beni viaggianti e della ricevuta fiscale (mancata compilazione della ricevuta fiscale, mancata emissione del documento accompagnatorio).

L'articolo 15 stabilisce, infine — per alcune disposizioni in materia di prodotti petroliferi, per le quali non è tecnicamente possibile l'immediata applicazione — una efficacia diversa e posteriore, rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento, fissandone la decorrenza dal novantesimo giorno successivo a tale data.

* * *

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, recante disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni.

Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 luglio 1982.

Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data, risultante da apposito inventario redatto entro i trenta giorni successivi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere assolto entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 2.

Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assoluta.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga

attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di miscelezioni consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assoluta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali o in relazione alla destinazione del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

L'ammontare del debito d'imposta gravante sui prodotti giacenti nei depositi doganali alla data da cui ha effetto il presente articolo e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario redatto dalla competente dogana in contraddittorio con l'esercente il deposito doganale, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 3.

Il pagamento dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine non può essere dilazionato in nessun caso per un periodo superiore a quindici giorni.

Per la dilazione concessa sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 4.

L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Art. 5.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dei pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detti impianti costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni. ».

Art. 6.

I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

È vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate, ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. È esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 7.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono d'iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed alla acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili d'imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti ritenuti utili per le indagini depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Art. 8.

I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare in un apposito registro, preventivamente vidimato da notaio, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ha diritto al rimborso delle somme pagate, salvo il caso di errore materiale, quando l'onere relativo è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

L'onere si presume trasferito ogni qual volta le merci in relazione alle quali il pagamento è stato operato siano state cedute, anche dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse, salva la prova documentale contraria.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Art. 11.

Per le somme riscosse mediante versamento diretto a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al cinquanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

Art. 12.

All'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della rice-

vuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica. ».

Art. 13.

Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, la sospensione dell'iscrizione dagli albi professionali, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica.

Art. 14.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni;

b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni di quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8 e 9 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA
— LA MALFA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA